RegioneLombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4590 SEDUTA DEL 23/06/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*	ROMANO MARIA LA RUSSA
ALESSANDRO BEDUSCHI	ELENA LUCCHINI
GUIDO BERTOLASO	FRANCO LUCENTE
FRANCESCA CARUSO	GIORGIO MAIONE
GIANLUCA COMAZZI	BARBARA MAZZALI
ALESSANDRO FERMI	MASSIMO SERTORI
PAOLO FRANCO	CLAUDIA MARIA TERZI
GUIDO GUIDESI	SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Giovanni Leo

Su proposta dell'Assessore Elena Lucchini

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO AGLI ENTI DI CUI ALLA L.R. 1/2008 – CAPO VII, ARTT. 37 – 40. AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNUALITA' 2025

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Francesco Foti

Il Dirigente Roberto Daffonchio

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con L.R. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", in particolare, le disposizioni di cui al Capo VII, artt. 37 – 40 che prevedono:

- la concessione di un contributo ordinario a favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e della Unione nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con Decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei disperi in guerra e degli invalidi civili, di guerra e del lavoro da tali enti svolte (art. 37 comma 1);
- l'assegnazione di un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo di ciascuna associazione, almeno una sede (art. 37 comma 3);
- la ripartizione del contributo assegnato - da parte degli enti stessi – secondo le modalità di cui all'art. 38, ossia:
 - il 10% delle somme di rispettiva competenza alle articolazioni regionali per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;
 - il restante 90% delle stesse somme, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale;

- la definizione di programmi speciali da parte degli enti (art. 39) per:
 a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e dell'invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
 b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidità;
 c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l'istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;
 d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;

e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

- la definizione dei tempi per la presentazione alla Giunta Regionale del programma dettagliato delle attività che intendono svolgere nell'anno successivo, entro il 30 settembre di ogni anno, e del resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno, entrambi debitamente approvati dalle assemblee dei soci (art. 40);

VISTA la L.R. 5 agosto 2015 n. 22 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2015 - 2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali", in particolare l'art. 8, comma 15, che ha modificato il comma 1 dell'art. 37 della L.R. n. 1/2008, eliminando la quantificazione del contributo ordinario per ciascuna Associazione dall'articolato di legge e introducendo, all'art. 37, il comma 1 bis, che demanda alla Giunta Regionale la definizione dei criteri per l'assegnazione del contributo ordinario agli Enti beneficiari;

RICHIAMATE:
- la D.G.R. 3 dicembre 2015, n. 4460 "Determinazioni in merito all'assegnazione dei contributi alle Associazioni di cui alla L.R. n. 1/2008 – Capo VII, articoli 37-40", con la quale sono stati definiti i criteri per l'assegnazione del contributo in questione per l'anno 2015, demandando ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri per gli anni successivi;
- la D.G.R. 28 novembre 2016, n. 5880 "Criteri per l'assegnazione dei contributi alle associazioni ed enti in attuazione della L.R. 1/2008 – capo VII, artt. 37 – 40", con la quale sono stati definiti i criteri per l'assegnazione del contributo a valere dall'anno 2016;
- la D.G.R. 1° luglio 2024, n. 2649 "Determinazioni in merito all'assegnazione del contributo ordinario agli enti di cui alla L.R. 1/2008 – capo vii, artt. 37 – 40. aggiornamento dei criteri per l'erogazione del contributo";

RICHIAMATA la Riforma del Terzo settore, avviata con Legge 6 giugno 2016, n. 106 e successivi provvedimenti attuativi, per il riordino e la revisione della disciplina degli enti privati senza scopo di lucro, in conformità ai princìpi generali di autonomia, semplificazione, equità, efficienza, trasparenza e pubblicità;

DATO ATTO che, in applicazione dei predetti princìpi generali, con D.G.R. 1° luglio 2024, n. 2649, si è provveduto, all'esito del confronto con gli Enti interessati, ad aggiornare i previgenti criteri per l'assegnazione dei contributi a favore degli enti di cui al Capo VII della L.R. n. 1/2008, fermo restando quanto previsto dalla citata Legge con riguardo alle finalità e modalità di erogazione, agli obiettivi

programmatici degli Enti beneficiari, alla presentazione della programmazione e della rendicontazione delle attività;

DATO ATTO che, ai sensi della citata D.G.R. 1° luglio 2024, n. 2649, allegato A:

a) la dotazione complessiva è ripartita tra le organizzazioni beneficiarie come di seguito indicato:
 - in misura pari al 30% quale contributo di funzionamento, sulla base di criteri quantitativi specificamente indicati;
 - in misura pari al 70% in base a criteri valutativi della capacità realizzativa risultante dal programma delle attività per l'anno in corso e delle attività realizzate nell'anno precedente; la ripartizione di suddetta quota è ponderata in base al punteggio ottenuto (al programma con punteggio più alto sono assegnate maggiori risorse);

b) con riferimento alle condizioni per l'erogazione del contributo, all'esito della pubblicazione del decreto di assegnazione, i beneficiari presentano richiesta di liquidazione, indicando la modalità di erogazione del contributo tra le seguenti opzioni:
 - erogazione del 100% del contributo concesso, dietro presentazione di garanzia fideiussoria a copertura dell'intero importo assegnato;
 - erogazione di una quota pari al 30% del contributo assegnato, a copertura dei costi di funzionamento; successiva erogazione di una quota fino al 70% del contributo assegnato, a titolo di saldo all'esito della trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute, con riferimento alla componente contributo "*per servizi/iniziative svolte*", e delle verifiche amministrativo-contabili da parte di Regione Lombardia;

DATO ATTO che, sulla scorta dei criteri adottati con D.G.R. 1° luglio 2024, n. 2649, con Decreto Dirigenziale 8 luglio 2024, n. 10299, è stato approvato l'avviso per l'assegnazione del contributo ordinario agli enti di cui alla l.r. 1/2008 – Capo VII, artt.37 – 40, in attuazione alla D.G.R.n.2649 del 1° luglio 2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia – Serie Ordinaria – del 10 luglio 2024;

DATO ATTO che, all'esito della procedura indetta con il citato Decreto Dirigenziale 8 luglio 2024, n. 10299, la Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, ha avviato un confronto con gli Enti interessati, i quali hanno chiesto una rivalutazione della quota parte della dotazione complessiva assegnata quale contributo di funzionamento, e conseguentemente della quota di contributo assegnata a ciascun ente a copertura dei relativi costi, dalla misura del 30% attualmente prevista a quella del 40%, in ragione dell'incremento costante e progressivo dei costi sostenuti per spese generali di funzionamento;

CONSIDERATO che l'incremento dei costi riconducibili a spese generali e di funzionamento, già rilevato dall'ultimo Rapporto ISTAT e dalla Relazione Annuale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, trova riscontro

nelle risultanze della situazione finanziaria-patrimoniale degli Enti beneficiari, registrate dai bilanci e rendiconti depositati;

RITENUTO opportuno procedere, in accoglimento della richiesta degli Enti beneficiari, all'aggiornamento dei criteri di cui alla D.G.R. n. 2649 del 1° luglio 2024, per l'annualità 2025, sotto il solo profilo della variazione in aumento della percentuale della dotazione complessiva assegnata quale contributo di funzionamento, e conseguentemente della quota di contributo assegnata a ciascun ente a copertura dei relativi costi, nella misura del 40%, con corrispondente riduzione al 60% della quota assegnata in base a criteri valutativi della capacità realizzativa risultante dal programma delle attività per l'anno in corso e delle attività realizzate nell'anno precedente, e conseguentemente della quota di contributo assegnata con riferimento alla componente "*per servizi/iniziative svolte*";

RITENUTO pertanto di modificare, per l'anno 2025, i criteri per l'assegnazione dei contributi a favore degli Enti di cui al Capo VII della L.R. n. 1/2008, così come riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riserva di successive valutazioni per gli anni seguenti;

CONSIDERATA altresì la necessità di prevedere, per una sola volta, il differimento al 30 settembre 2025 del termine per la presentazione del resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, di cui all'art. 40 della L.R n. 1/2008, al fine di consentire il recepimento e l'adozione delle modifiche adottate in accoglimento della richiesta degli Enti interessati;

DATO ATTO che l'importo stanziato in sede di bilancio di previsione 2025 sul capitolo 12.08.104.3434, destinato ai contributi a favore degli Enti di cui alla L.R. 1/2008 – Capo VII, ammonta ad Euro1.660.000,00;

RITENUTO altresì di demandare alla Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità l'assunzione degli atti necessari alla determinazione del contributo per ciascun Ente beneficiario, nonché dei relativi impegni di spesa e di liquidazione;

A voti unanimi espressi a norma di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2025, i criteri per l'assegnazione del contributo a favore degli Enti di cui al Capo VII della L.R. n. 1/2008, così come riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riserva di successive valutazioni per gli anni seguenti;

2. di differire, per una sola volta, alla data del 30 settembre 2025 il termine per gli Enti interessati per la presentazione del resoconto dell'attività svolta

nell'anno precedente, di cui all'art. 40 della L.R. n. 1/2008, al fine di consentire il recepimento e l'adozione delle modifiche adottate in accoglimento della richiesta degli Enti interessati;

3. di dare atto che, per l'anno 2025, l'importo di euro 1.660.000,00, destinato ai contributi a favore degli Enti di cui al Capo VII della L.R. n. 1/2008, è disponibile sul capitolo 12.08.104.3434 del bilancio di previsione 2025;

4. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità l'assunzione dei provvedimenti necessari al riparto delle risorse agli Enti beneficiari, nonché dei relativi impegni di spesa e liquidazione;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

6. di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
GIOVANNI LEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento firmato digitalmente da GIOVANNI LEO in sostituzione di RICCARDO PERINI